

Repertorio n. 33/2024

Anno 2024

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BUDDUSO'

PROVINCIA DI SASSARI

LETTERA COMMERCIALE-CONTRATTO

(inviata per posta elettronica certificata PEC e sottoscritta dalle parti con apposizione non

contestuale di firma elettronica ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs.

del 31 Marzo 2023 n. 36)

Contenente le norme e le condizioni per l'affidamento alla **Impresa Officina Edile di Loddo**

Mario S.A.S., dell'esecuzione dei Lavori di **MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SAN**

QUIRICO - CUP J62E24000250004 – CIG B423B4A41F

=====

L'anno duemilaventiquattro, il giorno undici del mese di Novembre (11.11.2024) in Buddusò,

nella sede municipale, con il presente disciplinare, avente per le parti forza di legge a norma

dell'art. 1372 del Codice Civile,

TRA

Il Comune di Buddusò, nella persona dell'Ing. Eugenio TUCCONI, nato a Ozieri, il 29/03/1976,

per la sua qualifica di Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva, domiciliato per la sua carica

presso la sede comunale in Piazza Fumu n. 1, C.F. TCCGNE76C29G203Q il quale interviene

nel presente atto non in proprio ma in nome e per conto del Comune di Buddusò, Codice

Fiscale 81000470906, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto ai sensi del combinato

disposto degli artt. 107, comma 3, lett. c) e 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, in seguito

denominato anche "Stazione Appaltante;

E

Il Sig. **Mario Loddo** nato a Oristano il 03.02.1979 (C.F. LDDMRA78B03G113D), il quale dichiara di agire in qualità di Legale Rappresentante della ditta **Officina Edile di Loddo Mario S.A.S.**, con sede a Desulo in Via Cagliari, n. 65, P.Iva 01282660917, iscritta al registro delle imprese con il numero di R.E.A. di Nuoro al n. NU-88899, che nel prosieguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche appaltatore.

Premesso che:

✓ a seguito di gara d'appalto, sono stati definitivamente aggiudicati alla ditta Officina Edile di Loddo Mario S.A.S., con sede a Desulo in Via Cagliari, n. 65, P.Iva 01282660917 di seguito denominata "Appaltatore", i lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SAN QUIRICO - CUP J62E24000250004 – CIG B423B4A41F, come risulta dalla Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica R.G. n° 453 del 08.11.2024.

✓ i lavori sono finanziati con fondi del Bilancio ordinario Comunale.

✓ l'Amministrazione ha richiesto ed ottenuto tutta la documentazione per la verifica dei requisiti tramite il portale A.N.A.C., nonché il documento unico di regolarità contributiva, certificato INAIL_46410348 da cui risulta che l'impresa è regolare con tutti i pagamenti.

✓ permangono in capo all'Appaltatore i requisiti soggettivi attestati dai certificati acquisiti in sede di aggiudicazione definitiva.

✓ ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 159/2011, per importi di contratti inferiori a € 150.000,00 non è richiesta la documentazione antimafia.

Tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e condizioni che debbono regolare l'appalto di cui trattasi, i predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 - Oggetto dell'Appalto

Il Comune di Buddusò, come sopra rappresentato, conferisce all' "Appaltatore", il quale accetta, l'esecuzione dell'appalto relativo ai lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO SAN QUIRICO - CUP J62E24000250004 – CIG B423B4A41F secondo le risultanze del progetto approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 30.10.2024.

ART. 2 - (Corrispettivo dell'appalto)

1. Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all' "Appaltatore" per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato a misura, come definito secondo l'articolo 31 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023, e risulta determinato in netti € 18.820,02 (diconsi euro diciottomilaottocentoventi/02), di cui € 500,00 per oneri per la sicurezza oltre all' I.V.A. nella misura di legge.

2. Tale importo, però, viene dichiarato sin d'ora soggetto alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.

3. Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Responsabile dell'Area Finanziaria alla sede legale dell' "Appaltatore" in Buddusò.

4. I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Buddusò. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall' "Appaltatore" al competente Ufficio Finanziario del Comune di Buddusò e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione.

ART. 3 - (Oneri del costo del lavoro e della sicurezza)

1. Ai sensi dell'art. 26, comma 5, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81, viene precisato che i costi relativi alla sicurezza del lavoro inerenti il presente appalto ammontano a € 500,00 e sono stati ritenuti congrui, in sede di appalto, rispetto all'entità ed alle

caratteristiche dei lavori previsti nel progetto esecutivo delle opere approvato con

Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 30.10.2024.

2. Ai fini dell'articolo 108, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023, nell'offerta economica

l'operatore economico ha indicato i propri costi aziendali concernenti l'adempimento

delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, che non hanno

costituito elemento di ribasso del prezzo, come ivi attestato.

3. Ai fini dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 36/2023, le parti danno atto che:

a. l'"Appaltatore" applica il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per

il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato

dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più

rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia

strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione

svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

b. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di

regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del

subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato

nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di

pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo

versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la

cassa edile. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni operata

una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto

in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione

appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio

del documento unico di regolarità contributiva.

c. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al

primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

ART. 4 - (Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia)

Le modifiche, nonché le varianti, al presente contratto di appalto, nel corso della sua validità, devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento del Comune di Buddusò.

Il contratto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento nei casi e con le modalità di cui all'art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Qualora il Comune di Buddusò, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni.

I prezzi unitari offerti dall' "Appaltatore" in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi del più volte citato art. 189 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n.36.

ART. 5 - (Anticipazione e Pagamenti in anticipo)

1. Ai sensi dell'art. 125 comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., sul valore del contratto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da

corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

a. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

b. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

2. All' "Appaltatore" verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stati di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore a € 10.000,00 come previsto dalla Lettera d'invito prot. n. 9530 del 30.10.2024, comprensivo dei relativi oneri per la sicurezza che verranno calcoli in percentuale allo Stato di Avanzamento lavori. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 60 giorni, per cause non dipendenti dall' "Appaltatore", si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al presente comma.

ART. 6 - (Pagamenti a saldo)

1. Il pagamento dell'ultima rata di acconto, qualunque sia l'ammontare, verrà effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale.
2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
3. Il pagamento della rata di saldo, disposto, comunque, previa garanzia fideiussoria, sarà effettuato non oltre il novantesimo giorno dalla emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero del certificato di regolare esecuzione, e non costituirà presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

ART. 7 - (Cauzione definitiva)

Per la sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore in forza dell'art. 53 comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 codesta stazione appaltante ritiene di non richiedere la garanzia definitiva di cui all'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023 trattandosi di operatore economico di comprovata solidità ed esperienza in relazione anche alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni.

ART. 8 - (Responsabilità verso terzi)

L' "Appaltatore" assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando il Comune di Buddusò da ogni responsabilità al riguardo.

ART. 9 - (Termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori – penali-)

1. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto, devono essere iniziati entro 45 giorni dalla predetta stipula.
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato, ai sensi della lettera

d'invito Prot. 9530 del 30.10.2024 in giorni 30 (trenta), naturali e consecutivi,

decorrenti dalla data del rispettivo verbale di consegna dei lavori.

3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, non imputabile al Comune di Buddusò, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori verrà applicata una penale giornaliera di 0,5 per mille dell'importo netto contrattuale.

4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse.

5. Per ogni irregolarità nelle prestazioni, non imputabili a responsabilità del Comune di Buddusò, ivi compresi anche eventuali ritardi nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori conseguente a un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori sarà applicata una penale dell'uno per mille del prezzo di aggiudicazione.

ART. 9 - (Collaudo e regolare esecuzione)

1. Il certificato di collaudo, ai sensi dell'art. 116 comma 7 e come disciplinato all'Art. 28 nell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, può essere sostituito dal certificato di regolare esecuzione che è rilasciato dal Direttore dei Lavori. Tale certificato deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, debitamente accertata con apposito certificato della DD.LL.

2. L'"Appaltatore" deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino alla emissione del certificato di regolare esecuzione; resta nella facoltà del Comune di

Buddusò richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ART. 10 - (Obblighi dell'“Appaltatore”)

1. L'appalto viene concesso dal Comune di Buddusò ed accettato dall' "Appaltatore"

sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di

cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo delle opere approvato

con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 30.10.2024.

2. I sopradetti documenti, tutti depositati agli atti del Comune di Buddusò, sottoscritti

dalle Parti per integrale accettazione, con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione, si

intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente

allegati.

3. Sono esclusi dal contratto e non costituiscono in alcun modo riferimento negoziale,

tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli elencati al precedente comma 1.

4. L'“Appaltatore” si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni

contenute nel progetto esecutivo delle opere approvato con Determinazione del

Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 30.10.2024 e nella Lettera d'invito Prot.

9530 del 30.10.2024:

a) termini di esecuzione e penali;

b) sospensione e ripresa dei lavori;

c) oneri a carico dell'Appaltatore;

d) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo;

e) liquidazione dei corrispettivi;

f) specifiche modalità e termini di collaudo;

g) modalità di soluzione delle controversie.

5. Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del capitolato generale

d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con decreto del Ministero dei lavori Pubblici

19 aprile 2000, n. 145, nella parte ancora in vigore.

ART. 11 (Contenzioso)

Eventuali controversie fra la "Stazione Appaltante" e l'"Appaltatore", derivanti dall'esecuzione del presente contratto, comprese quelle eventualmente conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno trattate secondo quanto previsto alla Parte I Libro V del D. Lgs. 31 Marzo 2023, n. 36. Nella fattispecie si procederà altresì nel rispetto e secondo le disposizioni contenute nel bando di gara dei lavori appaltati. Altresì per quanto concerne l'apposizione delle riserve negli atti di contabilità, le stesse potranno essere apposte esclusivamente al momento dell'emissione degli atti stessi. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, il Responsabile Unico del Progetto promuove il tentativo di accordo bonario ai sensi dell'art. 210 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i..

ART. 12 - (Risoluzione e recesso)

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 122 e 123 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni.
2. L' "Appaltatore" è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati al Comune di Buddusò in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. Il Comune di Buddusò nel caso l'"Appaltatore" si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' "Appaltatore" medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.

Art. 13 - Risoluzione di diritto

1. Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune

di Buddusò avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore" dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

2. In caso di mancato rispetto del suddetto termine, il contratto si riterrà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, salvo in ogni caso il risarcimento del danno.

ART. 14 - (Obblighi dell' "Appaltatore" nei confronti dei propri lavoratori dipendenti)

1. L' "Appaltatore" è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

2. L' "Appaltatore" è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. L' "Appaltatore" e, per suo tramite, gli eventuali subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli statuti di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva

ART. 15 - (Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie)

Le Parti danno atto che l'"Appaltatore" dichiara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 Marzo 1999 , n. 68.

ART. 16 - (Subappalto e cottimo)

1. Il presente contratto non può essere ceduto, né in tutto né in parte, a pena di nullità.

2. Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 119 del D.Lgs. 36/2023 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Il Comune di Buddusò non si avvarrà della facoltà di corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

ART. 17 - (Tracciabilità dei flussi finanziari)

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Qualora l'Appaltatore non assolva agli obblighi previsti dal richiamato art. 3 della legge n. 136/2010 il presente contratto sarà da intendersi risolto di diritto, ai sensi del comma 9-bis del medesimo art. 3 della legge n. 136/2010 smi.

Ai fini della tracciabilità, sui bonifici relativi ad ogni movimento finanziario relativo all'appalto andrà indicato il seguente Codice Identificativo Gara CIG: B423B4A41F, ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 e ss.mm. e ii.

L'Appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Dipartimento e alla Prefettura –

Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Sassari.

L'Appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione

di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario

o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

Il Comune di Buddusò verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità

assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata Legge.

Con riferimento ai contratti di subfornitura, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune

di Buddusò apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel

relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la

quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su

richiamata Legge 136/2010, restando inteso che il Comune di Buddusò si riserva di

procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato,

richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all'esito

dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7

giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli

estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e

cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 10 del 22

dicembre 2010, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a) comunicare il CIG

B423B4A41F al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso

venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare il/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i

pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

In relazione a quanto sopra, l'Appaltatore ha comunicato i seguenti dati relativi ai conti

correnti dedicati ai pagamenti del presente contratto:

Banca: BANCO DI SARDEGNA SPA – DESUOLO - IT16W0101586530000070107530 per il quale conto sono abilitati ad operare i seguenti soggetti: Sig. Mario Loddo nato a Oristano il 03.02.1979 (C.F. LDDMRA78B03G113D);

ART. 18 - (Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari)

Qualora l’“Appaltatore” non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 136 del 13 Agosto 2010 e s.m., per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all’appalto, il presente contratto si risolve di diritto, ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9/bis della predetta legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

ART. 19 - (Risoluzione e Recesso)

1. Per il recesso e la risoluzione trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 122 del D. Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 e quanto disposto dall’allegato II.14 del Codice.

2. In particolare, si stabilisce che la “Stazione Appaltante” ha la facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata a firma del Responsabile dell’Area Tecnico-Produttiva, con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, anche nei seguenti casi:

- a. frode nell’esecuzione dei lavori;
- b. inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;
- d. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

- e. sospensione dei lavori da parte dell'“Appaltatore” senza giustificato motivo;
- f. rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h. non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i. proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81;

3. L' “Appaltatore” è sempre tenuto al risarcimento dei danni causati alla “Stazione Appaltante” in conseguenza della risoluzione del contratto per sua colpa. La “Stazione Appaltante” nel caso l'“Appaltatore” si rifiuti di pagare i danni sopradetti si rivarrà sugli importi eventualmente ancora dovuti all' “Appaltatore” medesimo in conto corrispettivo per l'esecuzione dei lavori fino al momento della risoluzione eseguiti, e, qualora detti importi non siano sufficienti al ristoro dei danni subiti provvederà ad incamerare, nell'entità necessaria, la cauzione definitiva.

ART. 20 – (Risoluzione di diritto)

Nel caso in cui le prestazioni non siano eseguite nel rispetto del contratto, il Comune di Bitti avrà la facoltà di fissare un termine entro il quale l'Appaltatore” dovrà conformarsi alle condizioni previste nell'offerta.

ART. 21 - (Domicilio dell'appaltatore)

1. A tutti gli effetti del presente contratto l'“Appaltatore” elegge domicilio in Buddusò, Piazza Fumu n. 1, presso la Sede Comunale, per tutta la durata della prestazione contrattuale;
2. Le notificazioni e le intimazioni verranno effettuate a mezzo Posta Elettronica Certificata, ovvero anche in forma amministrativa mediante lettera raccomandata.

ART. 22 - (Trattamento dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati dell' "Appaltatore", forniti ai fini del presente contratto, sarà finalizzato all'esecuzione del contratto medesimo.
2. Il trattamento dei dati, per la fase dell'esecuzione del contratto, sarà a cura del Responsabile dell'Area Tecnica Produttiva e, per la fase della liquidazione e del pagamento della spesa, sarà a cura del Responsabile del Servizio Finanziario.
3. Il trattamento potrà avvenire con l'utilizzo di procedura anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità, anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e di collaborazione esterna da parte i responsabili o incaricati del trattamento.
4. All' "Appaltatore" sono riconosciuti il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiedere la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Le richieste dovranno essere rivolte al responsabile del trattamento dei dati personali.
5. Il Comune di Buddusò nomina l' "Appaltatore" quale responsabile esterno del trattamento dei dati. Pertanto, l' "Appaltatore" ha l'obbligo di attenersi alle indicazioni pubblicate alla pagina "privacy" del profilo dell'Ente e di comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del trattamento dei dati.

ART. 23 - (Codice comportamentale)

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo approvato con Delibera Giunta Comunale di Buddusò n. 130 in data 26.11.2021.

In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del contratto.

ART. 24 - (Registrazione)

Poiché l'affidamento è stato espletato tramite affidamento diretto, il presente, è stipulato secondo quanto disposto dall'art. 18 comma 1 e pertanto non è soggetto a registrazione.

ART. 25 - (Trattamento dei dati personali)

Il Comune di Buddusò, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 informa l'appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. L'appaltatore è obbligato a trattare i dati personali dei fruitori del servizio di cui al presente contratto secondo quanto meglio specificato nel documento denominato "Clausola contrattuale di nomina del responsabile esterno del trattamento dei dati" che forma parte integrante al presente seppur non materialmente allegato.

L'informativa di cui all'art. 13 del RGDP (Nuovo codice della Privacy), alla quale si fa rinvio, è pubblicata sul sito internet del Comune di Buddusò alla sezione Amministrazione Trasparente sottosezione Altri contenuti.

L'"Appaltatore" dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996. n. 675, e successive modificazioni, esposta per esteso presso gli Uffici Comunali del Municipio di Buddusò.

ART. 26 - (Allegati e disciplina di riferimento)

Sono parte integrante del presente contratto, pur non materialmente allegati:

il Capitolato Generale di cui al Decreto del ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora vigente e non in contrasto con il Capitolato speciale o non prevista da quest'ultimo;

gli elaborati grafici progettuali;

l'elenco dei prezzi unitari e l'analisi prezzi;

	<p>il computo metrico estimativo, così come approvati con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 429 del 30.10.2024.</p> <p>La prestazione dell'Affidatario è regolata dal presente e dovrà essere conforme all'offerta economica trasmessa sulla piattaforma SardegnaCAT ed essere eseguita sotto l'osservanza piena, assoluta, incondizionata, inderogabile e inscindibile delle regole tecniche, norme, patti, condizioni dedotti e risultanti dagli allegati richiamati nel precedente comma, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.</p>	
	<p>ART. 27 - (Patto d'integrità)</p> <p>La Ditta Appaltatrice s'impegna a rispettare quanto contenuto nel "Patto d'Integrità", approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 23.05.2016 e sottoscritto da entrambe le parti, ed è parte integrante del presente contratto seppur non materialmente allegato;</p>	
	<p>ART. 28 – (Pantouflage)</p> <p>L’"Appaltatore", con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16 ter del D.Lgs.30 marzo 2001, n.165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Bitti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultima.</p>	
	<p>Per quanto non espressamente citato si fa rinvio alle norme vigenti in materia.</p>	
	<p>ART. 29- (Norme finali)</p> <p>Al presente contratto si applicano le norme di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento integrativo approvato con Delibera di Giunta Comunale n.130 in data 26.11.2021 In caso di accertata violazione degli obblighi derivati dal Codice si procede alla risoluzione del</p>	

contratto.

Il presente atto è sottoscritto dalle parti come sopra rappresentate mediante scambio secondo gli usi commerciali attraverso il canale della posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Restano acquisiti al fascicolo:

1. il file sottoscritto con firma digitale da parte del Responsabile dell'Area Tecnica e Produttiva;
2. la prova della trasmissione del file medesimo, protocollato in forma elettronica, all'“Appaltatore”;
3. la prova della ricezione alla Pec dell'“Appaltatore”;
4. il file di cui al precedente punto 1, firmato digitalmente dall'“Appaltatore” e ritrasmesso dal medesimo all'indirizzo Pec del Comune di Buddusò

Ilpp@pec.comunebudduso.ss.it

Il perfezionamento contrattuale avviene alla data della ricezione della Pec che la seconda delle parti abbia trasmesso alla prima che abbia assunto l'iniziativa della trasmissione del presente atto.

Per L'Impresa Esecutrice

Per la Stazione Appaltante

Officina Edile di Loddo Mario S.A.S. Il Responsabile dell'Area Tecnica-Produttiva

Sig. Mario Loddo

Ing. Eugenio Tucconi